

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 15 gennaio 1922, n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Ungheria a Trianon il 4 giugno 1920. (*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1922, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Trattato di pace, concluso tra l'Italia e l'Ungheria, a Trianon il 1° giugno 1920, e ratificato il 26 luglio 1921.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 luglio 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETТА.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto-legge 15 gennaio 1922, n. 38, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e la Bulgaria a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919. (Gazzetta Ufficiale, 9 febbraio 1922, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Trattato di pace, concluso fra l'Italia e la Bulgaria, a Neuilly-sur-seine, il 29 novembre 1919, e ratificato il 9 agosto 1920.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 9 agosto 1920, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETТА.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2085, che introduce variazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-1922. (Gazzetta Ufficiale, 10 febbraio 1922, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 31 luglio 1921, n. 556;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-1922, sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto anderà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETТА.

Visto, il Guardasigilli: ROBINÒ.

TABELLA A.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione dell'entrata del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	50,000 —
Cap. n. 8. Tasse per i viaggi di ritorno degli emigranti (articolo 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	280,000 —
Cap. n. 10. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero, esclusi i paesi transoceanici	50,000 —
Cap. n. 12. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	35,000 —
Cap. n. 13. Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti, e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	300,000 —
Cap. n. 16. Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	13,000 —
Cap. n. 17. Entrate diverse e impreviste	20,000 —
<i>Totale maggiori entrate</i>	748,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

TORRETТА.

TABELLA B.

MINORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 3. Indennità ai funzionari incaricati della direzione di un ufficio. Indennità ai consiglieri e consiglieri aggiunti chiamati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale	32,000 —
--	----------

Cap. n. 5.	Personale avventizio di fatica presso il Commissariato della emigrazione. Compensi per lavori straordinari	7,000 --
Cap. n. 17.	Rimunerazione al personale non di ruolo presso gli ispettorati	10,000 --
Cap. n. 22.	Servizio d'informazioni e di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina. Compensi speciali. Indennità di residenza ai capi degli Uffici di zona, indennità di missione, informazioni segrete e riservate	50,000 --
Cap. n. 23.	Funzionamento dei RR. Uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato e avventizio)	50,000 --
Cap. n. 27.	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 --
Cap. n. 28.	Compensi ai funzionari assunti provvisoriamente per la vigilanza nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 --
Cap. n. 39.	Spese di missione dei RR. consoli, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	10,000 --
Cap. n. 42.	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici. Ricerche di emigranti	38,000 --
Cap. n. 57.	Concorso eventuale per l'istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato	100,000 --
Cap. n. 58.	Stipendio ed indennità alle persone addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera all'estero	75,000 --
Cap. n. 65.	Fondo di riserva per le spese imprevedute	120,000 --
	<i>Totale minori spese . . .</i>	512,000 --

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

TORRETTA.

TABELLA C.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Cap. n. 4.	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione	\$1,000 --
------------	---	------------

Cap. n. 6.	Statistica dell'emigrazione. Spese inerenti al servizio e compensi per lavori straordinari da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio, fuori dell'ufficio a cottimo, da non computarsi come lavoro straordinario in ufficio, da persone estranee all'Amministrazione. Spese straordinarie per il censimento degli italiani all'estero	85,000 —
Cap. n. 9.	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	70,000 —
Cap. n. 10.	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso di ufficio	20,000 —
Cap. n. 13.	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi della emigrazione, macchinari e attrezzi, tassa fabbricati, ecc.	40,000 —
Cap. n. 14.	Spese casuali ed eventuali	15,000 —
Cap. n. 15.	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari per il Commissariato e per gli uffici dipendenti	70,000 —
Cap. n. 10.	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio	20,000 —
Cap. n. 13.	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi della emigrazione, macchinari e attrezzi, tassa fabbricati, ecc.	40,000 —
Cap. n. 15.	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari per il Commissariato e per gli uffici dipendenti	70,000 —
Cap. n. 21.	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno. Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per la emigrazione	30,000 —
Cap. n. 24.	Spese di missione e di comando di funzionari del Commissariato, degli Ispettorati ed altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	52,000 —
Cap. n. 26.	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, indennità alle Commissioni di visita, ti periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	10,000 —
Cap. n. 31.	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione, Commissioni arbitrali. Indennità ai membri e segretari delle Commissioni. Spese di posta, stampati, compensi speciali e spese per lavori straordinari	10,000 —
Cap. n. 32.	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi e indennità ai medici militari adibiti al servizio della emigrazione	200,000 —
Cap. n. 33.	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del R. esercito in attività di servizio o a riposo, imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato. Compensi ai medici militari e ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi come emigranti	100,000 —

Cap. n. 38. Spese relative per il funzionamento degli uffici degli ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici	100,000 —
Cap. n. 40. Spese per l'incremento delle scuole italiane all'estero e scuole speciali per gli emigranti nell'interno del Regno. Spese per la propaganda educativa in genere e compensi per lavori straordinari relativi al servizio delle scuole. Concorso eventuale per la istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato	100,000 —
Cap. n. 41. Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti, corrispondenti ed altro personale	100,000 —
Cap. n. 46. Spese pel funzionamento degli uffici dei RR. ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi. Assistenza legale e tutela degli emigranti	30,000 —
Cap. n. 54. Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	50,000 —
Cap. n. 59. Spese straordinarie per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alle Mostre campionarie di Padova e Napoli	20,000 —
Cap. n. 59 (VIII). Contributo per la ricostruzione delle cancellate al molo Pisacane nel porto di Napoli. (Quota a carico del Fondo per l'emigrazione)	77,000 —
<i>Totale delle maggiori spese</i>	<u>1,260,000 —</u>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

TORRETTA.

Regio decreto 22 gennaio 1922, che abroga l'art. 9 del regolamento 26 settembre 1918, n. 1720, per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 21 febbraio 1922, n. 43).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato;

Visto il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato Generale dell'Emigrazione, approvato col decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1720;

Visto il parere del Consiglio di Stato;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli
 Affari Esteri;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato l'art. 9 del Regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, approvato con decreto Luogotenenziale in data 26 settembre 1918, n. 1720.

Per la liquidazione della pensione dovuta alle vedove e ai figli degli impiegati del Commissariato Generale dell'emigrazione si applicano le disposizioni che valgono per le vedove e per gli orfani degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 febbraio 1922 n. 7

Assistenza all'estero degli smobilitati e dei minorati di guerra.

Ai RR. Uffici Consolari all'estero.

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, interessandosi alla sorte dei nostri ex combattenti residenti all'estero, invalidi di guerra e famiglie dei caduti, ha votato, nella sua sessione straordinaria del dicembre scorso, un ordine del giorno col quale si fa presente la necessità di coordinare e semplificare i servizi di assistenza materiale, morale e sociale a favore di quei nostri connazionali.

In relazione a tale voto, hanno avuto luogo di recente presso il Commissariato Generale dell'emigrazione alcune riunioni fra i rappresentanti le Amministrazioni statali e le associazioni ed opere nazionali maggiormente interessate, per avvisare ai mezzi onde meglio e più sollecitamente raggiungere lo scopo anzidetto.

Le deliberazioni prese in occasione di tali riunioni si possono raggruppare in quelle concernenti i servizi amministrativi ed in quelle proprie dell'assistenza morale e sociale dei nostri connazionali dei quali si tratta.

Per quanto concerne i servizi amministrativi, il cui carattere statale è stato pienamente e concordemente riconosciuto, saranno al più presto adottati da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti opportuni provvedimenti, che formeranno oggetto di ulteriori speciali istruzioni ai Regi Consolati e Vice Consolati all'estero.

Oggetto di particolare esame sono state altresì le quistioni relative all'assistenza morale e sociale di quei nostri connazionali, in vista dell'importanza che un tale argomento ha per sè stesso ed anche del dovere che ogni italiano sente di adoperarsi quanto più può a favore di chi ha fatto per la Patria non lievi sacrifici e soprattutto delle famiglie di coloro che per essa hanno dato la vita.

Al riguardo è stato emesso all'unanimità il voto che venga completata e intensificata l'assistenza all'estero a favore degli ex combattenti, invalidi di guerra e famiglie dei caduti, integrando l'opera dei regi Consoli con quella degli enti non statali esistenti sopra luogo,

sia per concorrere con i Consoli stessi a dare aiuto, direttive, suggerimenti e conforto a quei nostri connazionali, sia per svolgere a favore dei medesimi un'azione generica di assistenza e di tutela nel campo morale ed in quello sociale. In relazione a ciò è stata in quelle riunioni riconosciuta l'opportunità che venga istituito presso ogni Consolato italiano un *Comitato di assistenza militare* presieduto dal Console o da chi ne fa le veci e costituito da fiduciari delle opere parastatali e delle Associazioni nazionali riconosciute che si occupano della materia, nonchè dei rappresentanti di tutte le altre istituzioni italiane locali che il Console riterrà opportuno di chiamare a far parte di quel Comitato (1).

Nelle stesse riunioni è stata peraltro fatta presente la necessità di ben chiarire che siffatti Comitati integratori non solamente non debbono comunque diminuire ed intralciare l'azione delle Associazioni o delle sezioni di Opere Nazionali esistenti sopra luogo, ma debbono invece concorrere ad aumentare il prestigio e possibilmente a facilitare il compito di ciascuna di esse.

Persuasero dell'utilità di istituire un tale comitato, che contribuirà anche ad avvicinare la collettività al suo Console in un'opera altamente patriottica, mentre d'altra parte non può dar luogo a spese o a gravami di sorta, prego la S. V. di voler procedere al più presto alla costituzione presso codesto Ufficio del Comitato anzidetto e di metterlo in condizioni da poter esplicare azione veramente proficua a favore dei connazionali di cui si tratta.

A comitato costituito, la S. V. si compiacerà di darne notizia direttamente al Commissariato Generale dell'emigrazione, comunicandogli non soltanto la composizione del Comitato ma anche le disposizioni adottate per il più efficace e pratico funzionamento di esso.

Di semestre in semestre Ella vorrà riferire in modo succinto sull'azione svolta dal Comitato e sui risultati da esso conseguiti, facendo anche, se del caso, opportune proposte affinchè venga meglio raggiunto il fine che ci muove.

Quando poi per circostanze locali, non sia possibile o conveniente la costituzione del Comitato anzidetto, la S. V. si compiacerà di informarne il Commissariato Generale dell'emigrazione, specificando i motivi che si oppongono o che consigliano di soprassedere alla costituzione di esso.

Il Ministro: DELLA TORRETTA.

(1) Nelle giurisdizioni consolari nelle quali funziona un Comitato per gli Orfani di guerra, quest'ultimo, pur conservando la propria caratteristica autonomia, diverrà una sezione del Comitato di assistenza.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 febbraio 1922 n. 8

*Ai Prefetti, Sottoprefeti, Questori e Commissari
Civili del Regno*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori ed ai Capi Servizio dell'emigrazione e
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

Con riferimento alla precedente circolare con la quale si sconsiglia di emigrare al Panamá, informo che, con decreto del 7 gennaio u. s. il Governo di quella Repubblica *ha vietato temporaneamente* l'entrata nel territorio dello Stato, in vista delle sfavorevoli condizioni economiche del Paese.

Sarebbero ammessi in via eccezionale solamente coloro che vi fossero chiamati in base a precedenti contratti di lavoro; *ma anche per essi si sconsiglia di recarsi colà.*

Il Commissario Generale:

DE MICHELIS.
